

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Policlinico

Servizio Prestazioni e Marketing

Il direttore

Modena li 12-11-2013

Prot. n. 0025948

Dott. Bruno Zanaroli
Direttore Generale
Ospedale di Sassuolo S.p.a.
Via Ruini, 2
41049 - SASSUOLO

Oggetto: errore materiale art. 7, comma 1, 1° riga - pagina 4 dell'Accordo Quadro in materia di consulenze sottoscritto in data 29-05-2013.

Comunico che, per mero errore, nel comma 1 dell'art. 7, è stata indicata la data del 30 giugno, anziché quella del 31 maggio. In effetti, l'accordo stipulato ha valore di proroga delle precedenti condizioni fino al 31 maggio 2013.

Scusandomi dell'inconveniente, porgo distinti saluti.


Eugenio Farina

ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI CONSULENZE.

78

2013

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena (di seguito indicata come A.O.U.), con sede in Modena, Via del Pozzo, 71 - codice fiscale e partita IVA 02241740360, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos nata a Modena il 28/08/1963

E

L'Ospedale Sassuolo S.p.A. con sede in Sassuolo in Via F. Ruini, 2 - 41049 Sassuolo (MO) - C.F. P.I. 02815350364, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Burno Zanaroli nato a Pavullo il 01/03/1957 e residente in Modena Via Rismondo, 83

PREMESSO

che l'Ospedale Sassuolo S.p.A. è stato costituito in base a DGR n. 1337 del 22-07-2002 quale sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.lgs n. 512/92, convertita in regime ordinario con DGR n. 102 del 2 febbraio 2009.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le consulenze prestate dal personale dell'A.O.U. in favore dell'Ospedale Sassuolo S.p.A, sono disciplinate sulla base di accordi specifici conclusi nel rispetto del presente accordo.

ART. 2 - CORRISPETTIVI

La parte che usufruisce delle consulenze, salvo diversi accordi, si impegna a versare all'altra parte gli stessi corrispettivi in vigore tra A.O.U e Azienda Usi di Modena per le consulenze scambiate tra le due aziende.

In considerazione delle modifiche intervenute nel corso del corrente anno, le

nuove tariffe e modalità di applicazione in vigore con l'Azienda Usi, troveranno applicazione nei confronti dell'Ospedale di Sassuolo dal 1° giugno 2013, mentre per le prestazioni erogate nel periodo precedente trovano applicazione le precedenti condizioni economiche contemplate dagli accordi previgenti.

Tutte le consulenze, specialistiche e di sala operatoria, siano esse programmate, urgenti o a chiamata, salvo accordi specifici, saranno remunerate con le seguenti tariffe da ritenersi comprensive di tutti gli oneri a carico dell'Azienda:

- € 68,00/ora per la dirigenza sanitaria;
- € 25,00/ora per il personale del comparto dalla categoria A alla categoria C;
- € 30,00/ora per il personale del comparto di categoria D.

Le ore di viaggio verranno sommate all'impegno orario evidenziato dal marcatempo, pertanto non sarà corrisposto nessun rimborso chilometrico.

Il tempo di viaggio, per le consulenze effettuate presso l'ospedale di Sassuolo, viene fissato forfetariamente (AR) in n. 1 ora.

Il compenso deve essere versato all'Azienda di appartenenza che provvederà ad attribuire la parte spettante al consulente nelle competenze stipendiali, operando sulla quota stessa le ritenute previste dalla vigente normativa. Resta comunque salvo il diritto delle parti di concordare un diverso compenso orario, a prestazione o per il servizio complessivo.

ART. 3 - MODALITA' DI VERSAMENTO/PROCEDURA CONTABILE

Sarà cura dell'Ospedale Sassuolo S.p.A registrare formalmente l'effettiva presenza del consulente, mettendo a disposizione di quest'ultimo un cartellino marcatempo per la registrazione degli accessi effettuati.

L'Ospedale Sassuolo S.p.A trasmetterà, all'A.O.U. (Ufficio contabilità prestazioni della Direzione prestazioni e marketing) con frequenza mensile, anche via Fax al n°

059-4224682 copia dei cartellini marcatempo o di altro mezzo di rilevazione.

In base alle predette informazioni, l'A.O.U. emetterà fattura intestata all'Ospedale Sassuolo S.p.A.- In caso di mancata trasmissione della documentazione da parte dell'Ospedale Sassuolo S.p.A., l'A.O.U. fatturerà quanto dovuto sulla base delle informazioni acquisite dal consulente stesso.

L'Ospedale Sassuolo S.p.A., entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, accrediterà gli importi fatturati mediante versamento presso l'istituto di credito svolgente le funzioni di tesoriere dell' A.O.U.- Il predetto versamento dovrà riportare con chiarezza la causale ed il numero della fattura.

ART. 4 - ASSICURAZIONE

A) Per le consulenze fuori orario:

L'Ospedale S.p.A. di Sassuolo si assicura contro la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni cagionati dai propri dipendenti nonché dalle persone della cui opera essa si avvale. L'utilizzo da parte dei consulenti del proprio mezzo di trasporto è coperto, entro i limiti previsti, dalla polizza assicurativa Kasko stipulata dall'A.O.U.-

Per il personale medico (o altro personale dirigente) non vige l'ordinaria copertura assicurativa del rischio infortuni presso l'INAIL, costituendo la consulenza fuori orario di lavoro una forma particolare di libera professione intramuraria.

L'A.O.U. è sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo, oltre i limiti delle polizze.

B) Per le consulenze in orario:

Essendo la consulenza svolta all'interno del complessivo orario di lavoro, si ritengono operanti per il consulente tutte le ordinarie coperture assicurative valide per l'attività istituzionale (responsabilità civile verso terzi; infortuni e malattie professionali).

L'A.O.U. garantisce inoltre la copertura assicurativa in favore del proprio personale

che, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto, utilizzi il proprio mezzo di trasporto.

Detta garanzia è volta alla copertura del rischio infortuni del conducente e del rischio di danni al mezzo di trasporto entro i limiti della polizza assicurativa Kasko.

ART. 5 - RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

L'Azienda che usufruisce della consulenza, nel caso in cui il consulente, durante l'espletamento della sua attività, sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, ha l'obbligo di inviare all'altra parte le valutazioni delle dosi assorbite, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dall'esperto qualificato, nonché l'obbligo di adottare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 6 - INADEMPIMENTO

Salvo patto contrario, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l'esecuzione della convenzione potrà essere sospesa o risolta.

ART. 7 - EFFICACIA

Il presente accordo ha valore di proroga delle precedenti condizioni fino al 30 giugno 2013, mentre le nuove tariffe e modalità in vigore con l'Azienda Usl, trovano applicazione dal 01-06-2013 al 31-12-2013. Esso si intenderà rinnovato, di anno in anno, in caso di mancato ricevimento, entro il 30 novembre di ciascun anno, di espressa disdetta di una delle parti, da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualsiasi modifica al presente testo dovrà, comunque, essere preventivamente concordata tra le parti.

Ciascuna parte può recedere anticipatamente, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

ART. 8 - MODALITA' STIPULAZIONE / RINNOVO DEI SINGOLI RAPPORTI

CONVENZIONALI

I singoli rapporti convenzionali per le varie specialità dovranno avere durata determinata e potranno essere instaurati/rinnovati sulla base di un mero scambio di corrispondenza con rinvio al presente accordo per quanto non espressamente derogato.

Qualora l'attività prosegua anche oltre la scadenza, il rapporto convenzionale si dovrà intendere automaticamente prorogato fino all'accordo di rinnovo.

ART. 9 - IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO

La presente convenzione, redatta in due originali, è assoggettata:

- ⇒ all'imposta di bollo, a cura e spese dell'Ospedale S.p.A. di Sassuolo;
- ⇒ all'imposta di registro, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.

26-04-1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è il Foro di Modena.


Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA OSP. UNIV. DI MODENA

OSPEDALE SASSUOLO S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE/RAPPRESENTANTE



(Kyriakoula Petropulacos) 29 MAG 2013

(Burno Zanaroli)